

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONE MOLISE

Cons. SALVATORE MICONE

SEDE

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE MOLISE

Prof. DONATO TOMA

SEDE

OGGETTO: Proposta Di Legge: "Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano".

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma dei consiglieri regionali

Campobasso, 22/10/2019

DANIA YATTEO

Ruce Manco

P. HANZO

1





CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano."



Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è finalizzata a fornire alla Regione Molise uno strumento legislativo adeguato a colmare il gap attuale che la vede unica regione senza un provvedimento ad hoc sulla tutela, salvaguardia e valorizzazione della diversità vegetale costituita dalle entità vegetali autoctone spontanee e dalle specie coltivate specialmente di cultivar antichi, con riferimento alla conservazione ex situ, in luoghi di pregio appositamente costituiti.

In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali e consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, ricreativi, ed estetici e di identità culturale della diversità biologica e dei suoi componenti.

Consapevoli dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione e per il mantenimento di sistemi di vita della biosfera, affermando che la costante perdita della diversità vegetale è una comune preoccupazione del genere umano che necessita di immediate forme di tutela e conservazione. Il riferimento essenziale di questa proposta è negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del millennio (SDGs).

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la diversità della flora spontanea regionale e delle specie coltivate a rischio di erosione genetica, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, e dei servizi ecosistemici. Ma anche processi sui quali si basa lo sviluppo locale di molte comunità e della società nella regione Molise, che può essere definito un piccolo "scrigno di biodiversità" terra ad alta valenza naturalistica, e ad alta vocazione per un turismo ecostenibile e per una promozione dei prodotti locali a larga scala caratterizzati da tipicità e distintività. La proposta di legge considera e adotta gli obiettivi generati della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'UE, che ha aderito alla Convenzione (ratificata in Italia già nel 1994 (L. 124/94) che ha adottato la strategia Globale per Conservazione delle Piante (GSPC).



Sommario

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni del patrimonio vegetale autoctono da tutelare)

Art. 3 (Strutture per la tutela del patrimonio vegetale autoctono: Giardini, Orti botanici, Erbari di interesse regionale)

Art. 4 (Sostegno finanziario)

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

Art. 6 (Pubblicazione)

"Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano."

Art. 1

(Finalità)

- 1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale quale valore universale attuale e per le generazioni future e ne stabilisce la conservazione attraverso la tutela e valorizzazione delle diversità vegetale autoctona a rischio di estinzione di cui all'art.2.
- 2. La tutela e la valorizzazione avviene in particolare grazie ai Giardini, agli Orti botanici, agli Erbari, alle Banche del Germoplasma e ai Vivai pubblici di cui all'art. 3. Tali strutture costituiscono la rete per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano.
- 3. Nodo primario della rete di cui al comma 2, è lo storico Giardino della Flora Appenninica di Capracotta. Il Giardino persegue la finalità della conservazione, l'educazione e la ricerca delle specie vegetali autoctone a rischio estinzione, in particolare a seguito alla crisi climatica e all'abbandono degli spazi rurali montani. Il Giardino è gestito da un Consorzio costituito in modo paritetico da Comune di Capracotta, Regione Molise e Università degli studi del Molise. La presente legge individua le forme per la valorizzazione dello stesso.

Art. 2

(Definizioni del patrimonio vegetale autoctono da tutelare)

- 1. Ai fini della presente legge sono considerate facenti parte del patrimonio vegetale autoctono da tutelare:
- a) le specie vegetali autoctone endemiche e subendemiche dell'area biogeografica di appartenenza della regione Molise;



- b) le specie vegetali considerate rare o minacciate secondo lo status di conservazione delle Liste Rosse IUCN;
- c) le varietà, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi a piante coltivate nella regione;
- d) le specie o varietà non autoctoni, purché introdotti sul territorio regionale da almeno cinquanta anni, integratisi negli agroecosistemi locali, con caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
- e) le specie o varietà non più coltivati sul territorio regionale, ma conservati presso giardini, orti botanici, istituti sperimentali, Banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

Art. 3

(Strutture per la tutela del patrimonio vegetale autoctono:

Giardino, Vivai, Orti botanici, Erbari e Banche del Germoplasma di interesse regionale)

- 1. Rientrano nella categoria di Giardino, Vivai, Orto botanico, Erbario e Banche del germoplasma quelle istituzioni di particolare interesse ed utilità per la conservazione del patrimonio vegetale autoctono in via di estinzione di cui all'art. 2, per la conservazione di specie, varietà e cultivar di specie coltivate tradizionalmente in Molise e minacciate di erosione genetica, nonché per la coltivazione, la riproduzione e il recupero delle suddette specie vegetagli e che svolgono una permanente attività di ricerca, informazione e divulgazione ambientale, assicurando il 50% dei criteri indicati dalla UICN Botanic Gardens Conservation International.
- 2. Il Giardino, gli Orti botanici, gli Erbari, le Banche del germoplasma e i vivai pubblici sono gestiti esclusivamente da enti pubblici, università, enti di ricerca, da soli o consorziati, e da associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della L. n. 349 del 1986, o privati solo se appositamente convenzionati con gli enti gestori. Essi rivestono un interesse di carattere didattico e divulgativo e possiedono un interesse prevalente di conservazione, ricerca e riproduzione delle specie vegetali, e provvedono alla coltivazione di specie spontanee della flora del Molise e di piante coltivate tradizionalmente appartenenti a specie o cultivar in via di scomparsa, alla loro conservazione e catalogazione come essiccata. Sono individuati con atto della Giunta regionale, sentita la III Commissione consiliare.



Art. 4

(Sostegno finanziario)

- 1. La Regione può concedere contributi ai nodi della rete di conservazione di cui all'art. 3 sulla base di progetti e programmi specifici presentati dagli enti gestori, finalizzati a:
- a) ricerche di base e applicate da affidare a laureati in Scienze biologiche, ambientali, agrarie e forestali, naturali.
- b) acquisto di strutture, attrezzature e macchinari con esclusione degli automezzi;
- c) pubblicazioni didattiche e divulgative;
- d) manutenzione straordinaria di aiuole e infrastrutture.
- 2. Per accedere ai contributi regionali i gestori dei nodi presentano all'Assessorato per le Politiche Ambientali della Regione Molise, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un progetto specifico con i fabbisogni per gli investimenti.
- 3. In via di prima applicazione, il primo anno di applicazione della presente legge i finanziamenti saranno riservati esclusivamente i nodi gestiti secondo quanto disposto dall'art. 2 e 3 da almeno 3 anni.
- 4. La Regione sostiene economicamente i nodi regionali della rete di conservazione secondo le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, individuano apposito stanziamento e capitolo all'atto dell'approvazione della legge di bilancio.
- 5. La Regione partecipa come socio al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta e sostiene con un Fondo di dotazione annuale la copertura delle spese e gli investimenti per ricerca e divulgazione, quantificati per il primo periodo in 50.000 euro all'anno.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in € 140.000: 70.000 euro dal capitolo 5156 e euro 72.0000 dal capitolo 69017 (entrambi i capitoli sulla biodiversità).
- 2. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per gli esercizi successivi al 2020, è istituito ed iscritto l'apposito capitolo con la denominazione: "Contributi e spese per conservazione della rete di tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano" con lo stanziamento di relative competenze di Euro 150.000.



Art. 6

(Pubblicazione)

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE Protocollo Interno N. 7592/2019 del 23-10-2019 Doc. Principale - Copia Documento